

ADDENDUM

<p>alla Convenzione tra ARES Sardegna e la ASL n. 7 -Sulcis-</p> <p>per l'avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di</p> <p>Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del</p> <p>PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli</p> <p>investimenti complementari</p>

TRA

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, rappresentata dalla dott.ssa Annamaria Tomasella, nella qualità di Direttore Generale e rappresentante legale;

l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n.-7 Sulcis C.F.3990310926 con
sede legale in Carbonia, Via Dalmazia, n. 83-rappresentata dalla Dott.ssa
Giuliana Campus- in qualità di Direttore generale e rappresentante legale ;

Ora denominate "Parti"

PREMESSO

che, con deliberazione GRS n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato
l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che devono essere
realizzati da ciascuna ASL;

- che, con la deliberazione n. 86 del 24/05/2022, è stato approvato lo schema
di convenzione tra l'Ares Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale
di Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP)
per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. n. 8/2018;
- che, entro il termine stabilito del 31/05/2022, le parti hanno sottoscritto la

convenzione sottoscritta in data, con cui è stato individuato il RUP, secondo le forme di integrazione e collaborazione previste dall'art. 49 della L.R. n. 8/2018;

- che, il Ministero della Salute, con decreto Direttoriale n.MDS-DGPROGS_84 del 22/10/2021, ha adottato il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni Italiane”, relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Provincie Autonome in attuazione all'art. 2 del D.L. 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle Strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la linea di intervento 1.1 “ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” inserita nella Missione 6 -Componente 2- “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN”;

che, è necessario estendere l'istituto dell'avvalimento del personale Ares, di cui all'art. 49, 1° e 6° c. della L.R. n. 8/2018, anche agli interventi previsti dalla linea di intervento 1.1, di cui sopra;

che il presente addendum integra la convenzione di avvalimento sopra citata, per quanto attiene al PNRR Missione 6 - Componente 2 – Intervento 1.1 ;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante dell'accordo e si considerano accettate.

ARTICOLO 2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'avvalimento del personale dipendente da Ares Sardegna, indicato nominativamente nel successivo art. 3, per lo svolgimento delle attività di responsabile del procedimento (RUP) per la realizzazione degli interventi di riordino della rete ospedaliera, previsti dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN", per la linea di intervento 1.1 "ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"

La gestione, controllo e attuazione dei suddetti interventi sono di esclusiva competenza dell'ASL n. 7 Sulcis- che ne ha la totale responsabilità, fermo restando compiti e responsabilità previsti in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 e altre specifiche disposizioni La presente Convenzione ha per oggetto l'avvalimento del personale del Codice degli appalti e della L. 7/8/1990, n. 241.

ARTICOLO 3

Personale

Il personale che svolgerà la funzione di RUP per la ASL n. 7 di Sulcis-è il seguente:

ing. Massimo Diana

ing. Claudio Piergianni

ARTICOLO 4

Il servizio reso dai dipendenti di Ares, indicati nell'art. 3, è in funzione dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico, mentre la disponibilità di detto personale rimane in capo ad Ares, fino alla data del trasferimento delle Aree Tecniche alla Asl di riferimento, secondo quanto previsto negli atti aziendali, in corso di adozione.

Ares si riserva di chiedere la modifica o revoca del conferimento dell'incarico di RUP per motivate esigenze aziendali o, nell'ipotesi, in cui vengano meno i presupposti previsti.

Resta inteso che la ASL potrà procedere alla nomina di nuovi RUP, in caso di cessazione, sostituzione o nuove ulteriori esigenze che si dovessero manifestare, anche mediante il personale già indicato nella precedente convenzione per l'avvalimento del personale Ares

ARTICOLO 5

Invarianza della spesa

Dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'attuazione delle previsioni di cui al presente atto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 6

Erogazione degli incentivi

Le modalità di erogazione degli incentivi, nel rispetto dell'art. 113 del decreto leg.tivo n. 50/2016, saranno quelle previste dai regolamenti delle singole ASL.

ARTICOLO 7

	Durata	
	La presente Convenzione ha vigenza fino al trasferimento delle Aree Tecniche alla Asl di riferimento, secondo quanto previsto negli atti aziendali, in corso di adozione.	
	ARTICOLO 8	
	Copertura assicurativa	
	Per gli infortuni sul lavoro la gestione è di competenza di ARES in qualità di datore di lavoro, fino alla data del trasferimento delle Aree Tecniche alle Asl di riferimento, secondo quanto previsto negli atti aziendali, in corso di adozione.	
	Per le attività che sono oggetto della presente convenzione, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è posta in capo alla ASL n. 7 Sulcis, a favore della quale i RUP svolgono la loro attività.	
	Al personale che svolge le attività della presente convenzione è garantito l'accesso ai locali in cui deve essere svolta l'attività di competenza.	
	L'ASL è tenuta agli stessi obblighi di sicurezza e prevenzione che deve osservare per i propri dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 81/2008 e s.m.i.	
	ARTICOLO 9	
	Riservatezza e trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l'osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente	

accordo.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto leg.tivo n. 101/2018 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale .

Art. 11

Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti.

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 11 articoli è sottoscritto dalle parti, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Regionale della Salute (ARES)

ASL n. 7 Sulcis

Dott.ssa Annamaria Tomasella

dott.ssa Giuliana Campus